



## Scuola Secondaria di Primo Grado «Dante Arfelli»

Viale Gastone Sozzi, 6 47042 Cesenatico (FC)

Tel. 054780309 – 0547672888 - Cod. Fisc. 90041150401 - CM: FOMM08900A

Mail: [fomm08900a@istruzione.it](mailto:fomm08900a@istruzione.it) PEC: [fomm08900a@pec.istruzione.it](mailto:fomm08900a@pec.istruzione.it)

[www.smdantearfelli.edu.it](http://www.smdantearfelli.edu.it)

Circolare n° 200

Cesenatico, 02/02/2026

Ai genitori  
Ai docenti  
All'Albo on-line  
Al sito web

Oggetto: **obbligo scolastico e procedure in caso di inadempimento; limite di assenze per la validità dell'anno**

All'approssimarsi delle operazioni di scrutinio intermedio si ritiene opportuno ricordare che, come noto, la Scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta un segmento fondamentale dell'obbligo di istruzione. Il diritto-dovere all'istruzione è garantito dalla Costituzione (art. 30 e 34) e la sua violazione comporta gravi responsabilità civili e penali.

In base alle recenti modifiche normative (**Legge 159/2023 - Decreto Caivano**), il Sindaco esercita la vigilanza sull'obbligo di istruzione. La scuola è tenuta a segnalare al Comune i casi di **elusione dell'obbligo**, che si configurano quando l'alunno:

- Accumula **15 giorni di assenza anche non consecutivi nel corso di un trimestre**, qualora tali assenze non siano giustificate da motivi di salute o altri impedimenti gravi documentati.
- Non raggiunge il monte ore minimo di frequenza previsto per la validità dell'anno scolastico.

### 2. Procedure e sanzioni penali

- **Ammonizione:** Ricevuta la segnalazione dalla scuola, il Sindaco emette un atto di **ammonizione formale** ai genitori, invitandoli a regolarizzare immediatamente la frequenza dell'alunno.
- **Reato di dispersione scolastica:** Se l'alunno non rientra a scuola entro una settimana dall'ammonizione, o se l'evasione scolastica è totale, i genitori sono denunciati all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi del nuovo **art. 731 del Codice Penale**, l'inosservanza dell'obbligo è ora punita con la **reclusione fino a due anni**.

**3. Intervento dei Servizi Territoriali** Oltre alle conseguenze penali, la mancata frequenza è considerata un indicatore di rischio per il benessere del minore. In conformità con il **Protocollo tra Scuola, Servizi Sociali e Sanitari di ambito**, la scuola attiverà percorsi di supporto e segnalerà la situazione ai Servizi Sociali per

verificare eventuali condizioni di disagio familiare o "ritiro sociale" e adottare misure di tutela.

#### **4. Validità dell'anno scolastico**

Nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Si comunica che il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

|                           | Monte ore 2025/2026 | Numero ore massimo di assenza |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Tempo normale (30 ore)    | 1025                | 256 ore                       |
| Tempo prolungato (36 ore) | 1199                | 300 ore                       |

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, può derogare al superamento del limite delle assenze, in casi eccezionali e debitamente documentati, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione.

I criteri di deroga stabiliti dal Collegio Docenti della scuola secondaria di primo grado Dante Arfelli con delibera n.22 del 8 marzo 2023, sono i seguenti:

- assenze prolungate e/o continuative per motivi di salute debitamente certificati;
- necessità di terapie e/o cure programmate debitamente certificate;
- iscrizione in corso d'anno legata a trasferimenti/spostamenti (con particolare riferimento a famiglie migranti, per le quali sia difficile reperire la necessaria documentazione relativa al periodo precedente l'iscrizione);
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche a livello nazionale, organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (debitamente documentata);
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- visita, ricongiungimento, ritorno al paese o luogo d'origine;
- alunni certificati con la legge 104 che accumulano un numero elevato di ore di assenza in corrispondenza ad attività comprese nel PEI / proprio progetto di vita;
- alunni in ritardo scolastico, che si trovano in comprovata situazione di disagio

- personale o familiare, per i quali l'ulteriore ripetenza incentiverebbe la dispersione scolastica, nei casi in cui sia accertata dai servizi sociali o da diversa autorità competente una condizione di svantaggio tale da tradursi in un ostacolo alla frequenza regolare in un periodo circoscrivibile;
- assenze corrispondenti al provvedimento disciplinare: sospensione dalle lezioni.

La documentazione che certifica il verificarsi della condizione che può dar luogo alla deroga per le assenze registrate **deve essere presentata alla Segreteria Didattica da parte dei genitori, di volta in volta, ovvero al momento della ripresa della frequenza scolastica; La segreteria ritira tale documentazione entro e non oltre il termine del 30 maggio 2026.**

Il computo delle assenze con la verifica della documentazione presentata e l'eventuale applicabilità di deroga vengono effettuati in sede di scrutinio finale.

Si invitano le famiglie a compilare puntualmente le giustificazioni a registro elettronico e a tenere i contatti con i coordinatori di classe in tutti i casi in cui la frequenza scolastica è frammentaria per individuare tutte le azioni che possono sostenere una frequenza regolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Silvia Tognacci